

composto dai signori:

(NA) CARRIERO

(NA) MAIMERI

(NA) BLANDINI

(NA) GULLO

(A) BARTOLOMUCCI

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Presidente

Membro designato dalla Banca d'Italia

Membro designato dalla Banca d'Italia

Membro di designazione rappresentativa degli intermediari

Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Seduta del 25/10/2017

Esame del ricorso n. omissis/2016 del 13/09/2016 proposto da CLIENTE nei confronti di 5676 - BANCA

Nella seduta del 25/10/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata

- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione

- la relazione della Segreteria tecnica

#### FATTO

Il ricorrente disconosce un'operazione di pagamento POS, effettuata presso un esercente convenzionato con la propria carta di credito e chiede all'intermediario convenuto, che gli ha rilasciato lo strumento di pagamento in questione, il rimborso del relativo controvalore. In sede di ricorso rende noto *“di non aver mai perso di vista la carta di cui all'oggetto”* e rigetta le eccezioni oppostegli dall'intermediario in occasione del diniego alla richiesta di rimborso; in particolare, quelle riguardanti l'impossibilità di clonazione di uno strumento di pagamento dotato di microchip.

Il ricorrente, inoltre, evidenzia che il blocco dello strumento di pagamento gli era stato sollecitato da incaricati della capogruppo dell'intermediario convenuto, che lo avevano contattato telefonicamente per segnalargli che tramite il citato strumento erano stati disposti pagamenti *“a favore di siti sospetti”*.

In sede di controdeduzioni, parte resistente evidenzia come l'operazione in contestazione sia stata disposta tramite un terminale POS e dopo la verifica del microchip contenuto sulla carta; pertanto la stessa risulta conclusa *“con il massimo standard di sicurezza”*. La richiesta restitutoria avanzata dal ricorrente risulta quindi priva di fondamento in quanto basata sull'asserita clonazione dello strumento di pagamento a lui concesso in uso.

L'intermediario, a sostegno delle sue affermazioni, richiama la perizia tecnica commissionata dal Consorzio Bancomat al Prof. omissis già in altre occasioni portata alla cognizione del Collegio.

In sede di repliche, ricorrente ribadisce la posizione già espressa con il ricorso e contesta le affermazioni dell'intermediario. In particolare nega di aver ricevuto da questi copia della *“ricevuta di pagamento fornita dall'esercente debitamente firmata”* che gli era stata trasmessa solo con le controdeduzioni.

In relazione alle rispettive argomentazioni, il ricorrente ha richiesto all'ABF di disporre nei confronti dell'intermediario convenuto la restituzione della complessiva somma di euro 233,80 relativa all'operazione disconosciuta.

Parte resistente si oppone alla domanda e chiede al Collegio di respingere il ricorso.

**DIRITTO**

Dalle evidenze prodotte risulta che l'operazione disconosciuta, un pagamento POS presso esercente, è stata disposta il 23 gennaio 2016 alle ore 16.26 ed autorizzata previa verifica del microchip contenuto sulla carta.

L'intermediario produce copia del memorandum di spesa relativo all'operazione contestata, firmata con una sottoscrizione *ictu oculi* riferibile al ricorrente, come emerge dal confronto con le firme dello stesso apposte su documenti versati in atti.

Non viene poi fornito dal ricorrente – come richiesto dagli orientamenti consolidati dell'ABF in relazione con il disposto del d.lgs. n. 11/2010 (art. 10) – alcun indizio che possa far sospettare l'esistenza di una clonazione, mentre rimane assodato il fatto che l'estrazione del PIN da una carta microchip è operazione assai complessa, che richiede giorni per essere effettuata con successo.

Né in senso opposto può dedursi la circostanza per cui con la stessa carta il ricorrente aveva disposto il 10 gennaio 2016 un'operazione di pagamento pure disconosciuta e oggetto di richiesta di rimborso all'intermediario, il quale vi ha aderito, rimborsandone l'importo: non si conoscono le caratteristiche di questa operazione ma per quella in contestazione nel presente ricorso non paiono esservi elementi che facciano emergere la colpa grave dell'intermediario.

**P.Q.M.**

Il Collegio non accoglie il ricorso.

**IL PRESIDENTE**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*